



Roma, 04/03/2015

Ufficio: DIR/PF/MRT
Protocollo: 201500001691/A.G.
Oggetto: **Legge 11/2015 – Conversione in legge con modificazioni del DL 192/2014 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**
Circolare n. 9255

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modificazioni del decreto “Milleproroghe”.

Riferimenti: Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2015).

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del decreto - legge 192/2014, c.d. “Milleproroghe” (cfr circolare federale n. 9153 del 2.1.2015).

Disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità delle farmacie

Si segnala che, nel corso dell’iter di conversione del decreto legge in oggetto, all’articolo 7, relativo alla proroga di termini in materia sanitaria, è stato introdotto il comma 4 *quater* (all. 1) che differisce fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è, dunque, richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti. Sono escluse dall’applicazione della disposizione le sedi oggetto del concorso straordinario.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

La disposizione presenta rilevanti criticità interpretative, anche alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari.

In proposito, si evidenzia infatti che, nel corso dell'iter alla Camera dei Deputati, è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/2803/190, a firma dell'On. Anna Margherita Miotto, che impegna l'Esecutivo *“ad individuare anche in via amministrativa un solo requisito fra quelli previsti dall'articolo 12 predetto, per quale sia possibile la deroga ai fini del trasferimento della titolarità della farmacie nel prossimo biennio.”* Analogamente, anche durante l'esame al Senato, è stato accolto come raccomandazione dal Governo l'ordine del giorno G71779/1e5/36, a firma della Sen. Nerina Dirindin ed altri, di identico contenuto.

Inoltre, la Commissione 12^A (Igiene e Sanità) del Senato, nel parere favorevole reso in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione: *“in riferimento alla disciplina transitoria recata dal comma 4 quater dell'articolo 7, in tema di requisiti per il trasferimento delle farmacie, occorre precisare la portata derogatoria della disposizione ed escludere che possano essere derogati requisiti fondamentali per assicurare la qualità dei servizi resi dall'intero sistema delle farmacie convenzionate; inoltre, occorre interrogarsi sull'impatto di tale disciplina transitoria anche alla luce dell'evoluzione legislativa che sta interessando il settore.”*

Nello schema di parere contrario, proposto dal Senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri ed altri, che, tuttavia non è stato approvato dalla Commissione 12^A del senato, è stato sottolineato come *“la formulazione della suddetta disposizione risulta foriera di dubbi interpretativi e che il testo letterale appare non conforme alle intenzioni del legislatore così come desumibili dagli atti parlamentari e, nello specifico, dalla "Sintesi degli emendamenti approvati dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio" n. 254/2 del 17 febbraio 2015, in cui, a proposito dell'emendamento 7.55 è evidenziato che "l'effetto della norma è pertanto quello di restringere alla sola iscrizione all'albo dei farmacisti i requisiti necessari per acquisire la titolarità della farmacia per trasferimento. Infatti, in base al comma 8 dell'articolo 12 della citata legge n. 475 del 1968 il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista che sia iscritto all'albo professionale e che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.”; l'applicazione della norma in parola, così come approvata dalla Camera dei Deputati, determinando l'immediata decadenza, sia pure temporanea, di tutti i requisiti sapientemente individuati dal legislatore con la richiamata legge n. 475 del 1968, produrrebbe improvvise iniziative di natura speculativa nel trasferimento delle farmacie che appaiono non compatibili con l'ordinamento vigente né coerenti con la evidenziata volontà del legislatore, fino a rendere necessaria la soppressione della norma stessa.”*

Alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, la Federazione degli Ordini ha richiesto al Ministero della salute di fornire, in via amministrativa,

un'interpretazione che chiarisca definitivamente che l'ambito di applicazione della suddetta disposizione.

Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco

Resta confermata la proroga di un altro anno del termine per l'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (art. 7, comma 3), già prorogato in precedenza al 1° gennaio 2015.

Termini in materia di SISTRI

Per quanto riguarda i termini in materia di SISTRI (art. 9, comma 3), resta confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale rimane in vigore il regime del "doppio binario" e quindi l'obbligo per le farmacie di mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti godendo parallelamente della sospensione delle sanzioni relative al SISTRI di cui ai agli artt. 260 bis, commi da 3 a 9 e 260 ter del DLgs 152/2006 (cfr circolare 9153 sopra richiamata). E' stato invece prorogato al 1° aprile 2015 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento del contributo di iscrizione.

Ricetta dematerializzata

E' stato prorogato al 2016 il termine entro il quale le Regioni dovranno provvedere alla graduale sostituzione di almeno il 90% delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)